

Sovraindebitamento Scheda tecnica

TIPOLOGIE DI SOVRAINDEBITAMENTO

Si possono distinguere due tipologie di sovraindebitamento: Attivo e Passivo.

Quello attivo indica un stato di emergenza/crisi economica generato da un'eccessiva propensione dell'individuo al consumo: un soggetto attua delle scelte in cui sovrastima le proprie risorse sottostimando i propri impegni finanziari.

In quello passivo, lo stato di crisi economico è indotto da fattori traumatici, imprevedibili, non dipendenti dalla volontà del soggetto tanto appunto da interrompere o ridurre la fonte di reddito. Tra questi eventi citiamo: separazione, licenziamento, grave malattia ecc.

A determinare il sovraindebitamento quindi non è solo dovuto alla crisi economica in generale ma anche a situazioni spiacevoli o a un cattivo controllo nella gestione familiare dei redditi.

Da non sottacere che il Sovraindebitamento è strettamente collegato all'usura ed insieme costituiscono fenomeni che si innescano allorché famiglie, commercianti e piccoli imprenditori non riescono più a sostenere il peso dei debiti, contratti soprattutto con banche e finanziarie.

In particolare un soggetto usurato vive una situazione di crisi su più fronti poiché è sull'orlo del fallimento economico, la sua vita familiare non è più la stessa, non ha più fiducia in sé e nella società. Da questa realtà, nasce la necessità di portare a conoscenza dei possibili interessati gli strumenti di difesa messi a loro disposizione come quelli offerti dalla normativa sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento

SCHEDE PRATICHE DELLA NORMATIVA

Composizione delle crisi da sovra indebitamento

Legge n.3 del 27-1-2012 con successive modifiche (DI 179/2012)

DM Min.Giustizia n.202 del 24/9/2014 - registro organismi di composizione della crisi

COS'E'

I soggetti in perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte (pagamenti da effettuare) ed il patrimonio liquidabile, con impossibilità di far fronte ai propri impegni, possono accedere alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

CHI PUO' RICHIEDERE LE PROCEDURE

Alla procedura di sovraindebitamento possono accedere i consumatori in difficoltà, le imprese commerciali di minori dimensioni (e perciò non fallibili) e altri soggetti con esposizioni debitorie anche potenzialmente rilevanti, quali le imprese agricole, le start up, i lavoratori autonomi, gli enti no profit.

COME SI SVOLGE

Innanzitutto va verificata la fattibilità della proposta. A tale scopo il debitore/consumatore presenta istanza all'OCC Organismo di composizione della crisi per la nomina di un professionista abilitato chiamato Gestore che, esaminata la situazione, esprimerà la propria valutazione sulla fattibilità della proposta.

Ultimata la fase di studio, di ricerche e di incontri con il ricorrente, il professionista nominato comunicherà al debitore/consumatore l'esito della verifica.

Qualora la valutazione del professionista sia favorevole, il debitore/consumatore potrà presentare la proposta al Giudice del Tribunale competente per territorio che deciderà se omologare o meno la proposta.

TIPOLOGIE DELLE PROCEDURE

Le tre procedure sono:

- l'accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano proposto dal debitore imprenditore
- il piano del consumatore, inteso al medesimo risultato senza necessità di accordo con i creditori e riservato ai soli consumatori.
- La liquidazione del patrimonio, comportante la liquidazione di tutti i beni, che può essere chiesta sia dal debitore che dal consumatore.

ACCORDO CON I CREDITORI E PIANO DEL CONSUMATORE

Sia la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, sia il piano del consumatore, non comportano necessariamente la liquidazione dell'intero patrimonio del debitore.

L'accordo richiede il voto favorevole dei titolari di almeno il 60% dei crediti.

La procedura intesa all' Accordo con i creditori comporta che il debitore possa essere ammesso a pagare i propri debiti anche in misura non integrale e con rateazioni, a determinate condizioni e purché rispetti gli impegni assunti con la proposta di accordo.

Analogo scopo ha il Piano del consumatore, con la differenza che in questo caso non è necessario l'accordo preventivo con i creditori, ma il piano può essere omologato (cioè reso efficace nei confronti dei creditori) sulla sola base della valutazione del Tribunale e ai creditori rimane la possibilità di impugnare l'omologa.

Il debitore deve proporre la ristrutturazione dei propri debiti e la soddisfazione dei creditori in qualsiasi modo, anche con l'eventuale cessione di propri crediti futuri e attraverso la prestazione di garanzie da parte di terzi. Occorre che il debitore sia molto collaborativo con il gestore che offre la propria assistenza nella predisposizione del piano e nella relazione di fattibilità dello stesso; che dia conto di tutta la propria consistenza patrimoniale e che indichi elementi tali da far ritenere che l'accordo o il piano che egli propone sia realizzabile. Qualora sia necessario a tal fine l'intervento di terzi che offrano garanzie, occorre acquisire il loro consenso scritto con l'indicazione dei redditi o beni che essi mettono a disposizione.

Dopo il deposito della richiesta, ha luogo un procedimento inteso a verificare se sussistono le condizioni per l'omologazione (cioè il provvedimento che rende vincolante l'accordo o il piano per tutti i creditori).

Il procedimento ha connotazioni diverse per la proposta di accordo e per il piano del consumatore. La proposta di accordo comporta che il Tribunale ordini determinate forme di pubblicità.

Il Tribunale provvede quindi all'interpello di tutti i creditori e occorre che vi sia il consenso di tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dell' ammontare dei crediti.

L'omologazione del piano del consumatore è invece più semplice, ma comporta anch'essa la convocazione dei creditori per la loro audizione, ma non per la raccolta di un voto o consenso. Con il decreto che fissa l'udienza il Giudice dispone la sospensione delle azioni esecutive in caso di proposizione di un "accordo" mentre può sospendere le stesse in caso di proposizione di un "piano del consumatore", solo qualora "la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano".

Il Giudice omologa il piano quando:

- verifica la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti che devono essere necessariamente soddisfatti (impignorabili ecc.);
- esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di potervi adempiere;
- esclude che il consumatore abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, che quindi sia in buona fede .

Nel corso della procedura di omologa del “piano” ogni creditore non consenziente può sollevare delle contestazioni circa la convenienza del piano. In tal caso il giudice provvede alla omologazione solo se ritiene che il credito di chi solleva la contestazione possa essere soddisfatto dall’esecuzione dell’accordo o del piano in misura non inferiore a quella che deriverebbe dalla liquidazione dell’intero patrimonio del consumatore.

EFFETTI

L’accordo/piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità della proposta (in caso di accordo) o è stato omologato il piano mentre i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto dell’accordo/piano.

Una volta terminata con successo la procedura, il debitore sarà esdebitato, ovvero sarà libero da ogni debito ancora non onorato. Avrà così una “fresh start”, o nuovo inizio.

LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Gli effetti dell’accordo o della omologazione possono cessare in alcuni casi con la conseguenza di avere la conversione automatica della procedura di composizione della crisi (accordo di ristrutturazione o piano del consumatore) nella più grave procedura di liquidazione dei beni del debitore

La Liquidazione del patrimonio è una procedura prevista dalla Legge 3 2012, che permette al debitore in difficoltà di cedere tutto il proprio patrimonio ai creditori. L’obiettivo è ottenere

l'esdebitazione, ovvero la cancellazione del debito che non viene ripagato con la vendita dei beni. Può essere attivata volontariamente dal debitore (anche consumatore) sovra indebitato, anche come alternativa alla proposta di accordo o di piano del consumatore

Tale procedura è, inoltre, attivabile su ricorso proposto da uno dei creditori, conseguentemente all'annullamento dell'accordo del debitore o della cessazione degli effetti del piano del consumatore

E' fondamentale che il debitore non abbia posto in essere atti di frode e che collabori sotto varie forme per tutta la durata della procedura. Questo al fine di permettere ai creditori di recuperare almeno una piccola parte del debito non pagato.

Matera, 6 dicembre 2017